Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma — Sabato, 1 maggio 1937 — Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 aprile 1937-XV, n. 525.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2238, che proroga il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, sul trattamento economico del personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2238, che proroga il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, sul trattamento economico del personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 aprile 1937-XV, n. 526.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2144, concernente la disciplina degli Istituti di vigilanza privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2144, concernente la disciplina degli Istituti di vigilanza privata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 527.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2255, sulla nuova procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti offerte all'Erario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2255, sulla nuova procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti offerte all'Erario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 528.

Proroga fino al 30 giugno 1937-XV delle disposizioni sul trattamento economico del personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2465, relativo alla proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio in Africa Orientale Italiana;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di prorogare ulteriormente l'efficacia di alcuni provvedimenti relativi ad assegni stabiliti per il predetto personale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1936-XV fissato dagli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2465, per la validità delle disposizioni indicate negli articoli medesimi, è prorogato al 30 giugno 1937-XV.

Art. 2.

È data sanatoria per il pagamento effettuato, dal 1° al 20 agosto 1936-XIV, a militari nazionali ed assimilati di assegni ed indennità che non avrebbero dovuto essere corrisposti in virtù del secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 125. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1937-XV, n. 529.
Tutela della denominazione di « mannite » o « mannite di frassino ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;
Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto R. decreto-legge, approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773, convertito in legge con la legge 24 dicembre 1928, n. 3144, contenente aggiunte alle disposizioni del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di tutelare il prodotto ricavato dalla manna da frassino;
Visto il voto espresso dalla Corporazione dell'orto-floro-frutticoltura nella sessione del novembre 1935-XIV, per la valorizzazione della manna da frassino;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le denominazioni di « mannite », senza alcuna aggiunta o specificazione, e di « mannite da frassino » sono riservate al prodotto ottenuto dalla lavorazione della manna da frassino, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773, convertito in legge con la legge 24 dicembre 1928, n. 3144.

Art. 2.

Sono vietate la vendita e la somministrazione, sotto la denominazione di « mannite » o di « mannite da frassino » o con altra denominazione atta ad ingenerare confusione con le precedenti, di sostanze diverse dal prodotto indicato nell'art. 1, o di mannite da frassino mescolata con qualsiasi altra sostanza estranea.

Art. 3.

La « mannite » o « mannite da frassino » deve essere venduta in involucri sigillati, recanti, oltre all'indicazione prescritta dal seguente art. 4, quella del peso netto e del nome e della sede della ditta preparatrice.
Tale disposizione non si applica alla « mannite » venduta nelle farmacie a dosi terapeutiche.

Art. 4.

La denominazione di « mannite » o di « mannite da frassino » deve essere apposta sugli imballaggi e sugli involucri, nei quali il prodotto è contenuto, nonchè sulle fatture, polizze di carico, lettere di porto, e su ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione.

Art. 5.

I prodotti non rispondenti alla definizione contenuta nell'art. 1, o messi in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 3 e 4 possono essere posti in commercio col nome di « mannite » fino alla scadenza del termine di quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Per la vigilanza relativa all'applicazione del presente decreto e per le sanzioni a carico dei contravventori si applicano le disposizioni del capo VIII del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle contenute nel R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del decreto-legge stesso o riguardanti materie in esso disciplinate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 128. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1937-XV, n. 530.

Proroga al 30 giugno 1937-XV delle disposizioni del R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1641, che stabilisce una temporanea deroga per l'Africa Orientale Italiana ad alcune norme dell'ordinamento per l'esecuzione delle opere pubbliche e di quello amministrativo contabile per le Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1641, contenente norme per l'Africa Orientale Italiana, che derogano fino al 31 dicembre 1936-XV ad alcune disposizioni dell'ordinamento amministrativo-contabile approvato con decreto del Ministro per le Colonie 28 luglio 1928-VI, n. 4622, e di quello per la esecuzione delle opere pubbliche approvato con R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397;
Riconosciuta la necessità di prorogare l'efficacia del detto R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1641;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1641, sono prorogate fino al 30 giugno 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 126. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 aprile 1937-XV, n. 531.

Istituzione nella pretura di Noto di un posto di uditore vicepretore, e soppressione di ugual posto nella pretura di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuto che per esigenze di servizio si rende opportuno istituire un posto di uditore vice pretore nella pretura di Noto;
Ritenuto che corrispondentemente può sopprimersi un posto di uditore vice pretore nella pretura di Napoli;
Visto l'art. 2 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito un posto di uditore vice pretore nella pretura di Noto, e corrispondentemente è soppresso un posto di ugual grado nella pretura di Napoli, rimanendo così modificata la tabella allegata al R. decreto 12 maggio 1930, n. 663.

CORTE DI APPELLO DI CATANIA.

Tribunale di Siracusa.

Pretura Noto . . . . . uditore vice pretore 1.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.

Tribunale di Napoli.

Pretura Napoli . . . . . uditori vice pretori 15.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 127. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 gennaio 1937-XV, n. 532.

Autorizzazione all'« Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori » in Milano ad accettare un legato.

N. 532. R. decreto 28 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale l'« Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori » in Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 20.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano, disposto in suo favore dalla signora Ramperti Paolina.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 533.

Approvazione del nuovo testo dello statuto della Cassa di risparmio di Vercelli.

N. 533. R. decreto 25 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, viene approvato il nuovo testo di statuto della Cassa di risparmio di Vercelli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 aprile 1937-XV.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Littoria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

Istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti dei pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375;

Veduto l'art. 5 dello statuto della Cassa di risparmio di Littoria, approvato con R. decreto 15 marzo 1937-XV;

Decreta:

S. E. l'on. prof. Pietro Fedele, Ministro di Stato, senatore del Regno, è nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Littoria per il triennio 1937-1939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1375)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 aprile 1937-XV.

Determinazione del prezzo — durante il 2° trimestre dell'anno in corso — delle cartelle fondiarie 3,50 % di vecchio tipo del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

Istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto l'art. 13 del regolamento per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo Credito fondiario, approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141;

Visto l'art. 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie 3 e mezzo per cento di vecchio tipo del Banco di Napoli, nel 1° trimestre 1937 è risultato di L. 445;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Le cartelle di credito fondiario 3 e mezzo per cento, di vecchio tipo, del Banco di Napoli, durante il 2° trimestre 1937, con effetto dal 1° aprile 1937-XV, saranno accettate al prezzo di L. 495 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati, sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1374)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1937-XV.

Disposizioni concernenti il numero e le serie dei biglietti emessi per la Lotteria automobilistica di Tripoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria automobilistica di Tripoli per gli anni dal 1937 al 1947, approvato con decreto interministeriale del 20 novembre 1936-XV;

Ritenuta l'opportunità di riportare e stabilire in numero di 100.000 i biglietti per ciascuna delle serie emesse, come nel precedente regolamento sulla Lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 4 del regolamento per l'effettuazione della Lotteria automobilistica di Tripoli per gli anni dal 1937 al 1947, approvato con decreto interministeriale del 20 novembre 1936-XV, è modificato come segue:

« Ogni serie è costituita da 100.000 biglietti numerati da 1 a 100.000 ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 5 del regolamento medesimo è così modificato:

« I biglietti saranno raggruppati in blocchetti; ognuno ne conterrà cinque ».

Art. 3.

Il n. 2 dell'art. 15 del regolamento predetto è integrato col comma seguente:

« Qualora i cinque numeri singolarmente estratti, fossero cinque zeri, essi rappresenteranno il numero 100.000 ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro per le colonie: LESSONA. *Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

(1373)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1937-XV.

Disposizioni concernenti la vendita dei biglietti della Lotteria automobilistica di Tripoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 310, che affida lo svolgimento della Lotteria di Tripoli all'Amministrazione delle finanze;

Visto il regolamento per l'effettuazione della Lotteria suddetta per gli anni 1937 al 1947, approvato con decreto interministeriale dei Ministri per le finanze e per le colonie del 20 novembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1937, reg. n. 3 finanze, foglio n. 286;

Ritenuto che occorre stabilire la data di chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria per la manifestazione 1937-XV nel Regno, nell'A. O. I. e nelle Colonie e nei Possedimenti italiani;

Visti gli articoli 10 e 12 del regolamento della Lotteria, succitato;

Decreta:

Art. 1.

La vendita dei biglietti della Lotteria automobilistica di Tripoli manifestazione 1937-XV, iniziatasi il 20 dicembre 1936-XV, cessa improrogabilmente:

1° nel Regno alla mezzanotte del 19 aprile 1937-XV;

2° nell'A. O. I., nella Colonia (tranne la città di Tripoli) e nei Possedimenti italiani alla mezzanotte del 14 detto mese, con facoltà al Governo generale dell'A. O. I. ed ai Governi della Colonia e delle Isole dell'Egeo (Rodi) di fissare, occorrendo, la chiusura della vendita anche in data anteriore:

3° nella città di Tripoli alla mezzanotte del 4 maggio 1937-XV.

Art. 2.

Le matrici dei biglietti venduti, non restituite già ai sensi dell'art. 10 del regolamento della Lotteria, debbono pervenire al Ministero delle finanze - Servizi del lotto - non oltre i cinque e dieci giorni dopo le date di chiusura della vendita rispettivamente fissate come ai nn. 1° e 2° del precedente articolo e quindi non oltre il 24 aprile 1937-XV.

Le matrici dei biglietti venduti nella città di Tripoli, non restituite precedentemente a' sensi del regolamento della Lotteria, debbono essere consegnate non oltre le ore 12 del 5 maggio 1937-XV al Comitato di direzione od al Sottocomitato incaricato del controllo sulle operazioni di estrazione dei premi in detta città.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro per le colonie:	*Il Ministro per le finanze*:
LESSONA.	DI REVEL.

(1372)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1937-XV.

Modificazioni al testo della « Farmacopea ufficiale del Regno ».

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 123 e 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 13 luglio 1914, n. 829, e successive modificazioni;

Veduti i propri decreti 16 dicembre 1928, 14 luglio 1929, 22 aprile 1930 e 5 maggio 1932;

Ritenuta la necessità di apportare aggiunte al testo della « Farmacopea ufficiale del Regno », quinta edizione, inscrivendovi nuovi prodotti;

Decreta:

I. — Nel testo della « Farmacopea ufficiale del Regno », quinta edizione, approvato con decreto Ministeriale 16 dicembre 1928, e modificato con decreti Ministeriali 14 luglio 1929, 22 aprile 1930 e 5 maggio 1932, sono inscritti i seguenti prodotti:

« a) *Canfora sintetica* (*Camphora sintetica*).

Caratteri: quasi inattiva alla luce polarizzata; una soluzione in alcool assoluto che contiene g. 20 di canfora sintetica in 100 cm³ dà $\alpha \frac{20°}{D} = -2° + 5°$.

Saggi: il punto di fusione non deve essere inferiore a 170°.

G. 0,5 di sostanza vengono calcinati in presenza di g. 4 ÷ 5 di ossidio di calcio puro; il prodotto della reazione, ripreso con cm³ 10 ÷ 15 di acqua, deve dare un filtrato che, acidulato con acido nitrico, mostri, tutto al più, una leggera opalescenza con nitrato di argento (composti di clorurati).

b) *Essenza di bergamotto* (*Oleum bergamottae*).

Si ottiene dalla corteccia dei frutti di Citrus Bergamia Risso.

Caratteri: liquido verde e giallo-verdognolo scuro, di odore caratteristico e di sapore aromatico. Solubile in 0,5 ÷ 1 volume di alcool di 90°; la soluzione alcoolica ha reazione debolmente acida.

Densità a 15°: 0,880 — 0,887; $\alpha \frac{20°}{D}$ = da + 8° a + 24°.

Deve contenere non meno del 34 % di eteri, calcolati come acetato di linalite.

Saggi: g. 2 di essenza si riscaldino a ricadere su b. m. con 20 cm.³ di soluzione alcoolica N/2 di idrato potassico per mezz'ora. Si lasci raffreddare, indi si aggiungano 50 cm³ di acqua e si titoli con soluzione N/2 di acido solforico (indicatore fenolftaleina).

Si devono impiegare non più di cm³ 13,05 di acido N/2 per far scomparire la colorazione rosea, ciò che corrisponde a non meno di 34 % di acetato di linalile ($C_{10}H_{17}O. C_2H_3O$ = 196,16).

G. 5 di essenza evaporati, in capsula di vetro tarata su b. m. devono lasciare g. 0,20÷0,30 di residuo.

Si conservi al riparo dalla luce in recipienti di vetro ben chiusi e possibilmente pieni.

c) *Insulina* (*Insulinum*).

È l'ormone prodotto dalle isole di Langerhans del pancreas.

Caratteri: polvere bianca o bianca giallastra, poco solubile in acqua, più solubile in soluzioni debolmente acide e alcaline; solubile in alcool di 70°, in alcool metilico, acido acetico e fenolo. Dalla soluzione cloridrica viene precipitata per aggiunta di alcool di 95° e per aggiunta di un uguale volume di soluzione satura di solfato ammonico.

È levogira.

Controllo dell'attività: l'attività dell'insulina deve essere valutata in rapporto all'attività dell'insulina campione ed espressa in Unità Internazionali (U. I.). Una U. I., corrispondente alla unità clinica, è pari ad un terzo della dose che abbassa la glicemia di un coniglio di 2 chilogrammi, a digiuno da 24 ore, a circa 0,45 %.

L'insulina campione è quella adottata dalla Società delle Nazioni; un milligrammo di essa contiene 22 U. I.

1. Per eseguire il controllo basato sul dosaggio del tasso glicemico si usano dodici conigli, di circa 2 chilogrammi, a digiuno da 24 ore. A sei di essi si inocula mezza unità dell'insulina campione per chilogrammo di animale; agli altri sei una dose supposta di equivalente dell'insulina in esame. Si dosano i tassi glicemici di campione di sangue prelevati dagli animali a distanza di tempo nelle cinque ore successive alla iniezione di insulina e si valutano gli abbassamenti del tasso glicemico, tenendo conto del valore glicemico di ogni animale a digiuno all'inizio della prova. Dopo alcuni giorni l'esperimento può essere invertito. Comparando gli abbassamenti del tasso glicemico, osservati negli animali con le due insuline, si calcola in U. I. l'attività di quella in esame.

2. Il controllo basato sull'azione convulsivamente della insulina può essere applicato sui topi e sui conigli. Si inietta l'insulina campione a un certo numero di animali mantenuti alla temperatura costante di almeno 30° C. e si determina la dose che provoca le convulsioni a metà del lotto degli animali usati. Si ripete la prova con l'insulina da esaminare in animali tenuti in condizioni identiche a quelle dei precedenti

e si ricerca, per tentativi, la dose che abbia uguale azione di quella dell'insulina campione. In base al rapporto tra le due dosi così ottenute si calcola il valore biologico del campione esaminato in U. I. per unità di peso o di volume ».

II. — Nella tabella VI, contenente l'elenco delle sostanze iscritte nella « Farmacopea », la cui vendita è libera, è inscritta la voce « Essenza di bergamotto ».

Il presente decreto entrerà in vigore il 15 maggio 1937-XV.

Roma, addì 2 aprile 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1324)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1937-XV.

Caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti dei quali sono stati autorizzati la rinnovazione ed il collocamento con decreto Ministeriale 26 marzo 1937-XV.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1937-XV, col quale sono stati autorizzati la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo di 96 milioni, corrispondente a quello autorizzato col decreto Ministeriale 14 marzo 1936 al saggio d'interesse del 5 % annuo anticipato;

Ritenuto che i buoni sono dei tagli da L. 50.000 per lire 78.100.000, e da L. 500 e 1000 per il residuo a raggiungere i detti 96 milioni;

Determina:

Le caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti, istituiti col R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, dei quali sono stati autorizzati la rinnovazione ed il collocamento con decreto Ministeriale 26 marzo 1937-XV, per l'importo di 96 milioni, sono le stesse descritte nel decreto Ministeriale 28 aprile 1929-VII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1929-VII, con le sole differenze indicate nel decreto Ministeriale 3 aprile 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1934.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1937 - Anno XV
Registro n. 2 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 14. — N. TOSTI CROCE.

(1325)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1937-XV.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Pesaro;

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1935, con cui la zona suddetta è stata così delimitata:

Il confine ha inizio dalla frazione di S. Mario delle Febbrecce e segue la strada del Cimitero fino al congiungimento con l'altra che rappresenta il confine a mezzogiorno della riserva Albani. Di qui segue lo stesso confine per ponente e maestro fino al raggiungimento della strada per Villa S. Marina. Di qui la stessa strada di confine della tenuta Riganti fino a raggiungere il costone del Monte S. Bartolo e seguirlo fino al confine occidentale del Cimitero Israelitico. Di qui fino all'incontro con la strada di Soria Bassa fino al mare;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1935 con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pesaro ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in una zona della provincia di Pesaro, delimitata come nelle premesse, s'intende prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(1353)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1937-XV.

Autorizzazione alla caccia al daino in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, nella zona del Monte Artemisio (Roma);

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, l'uccisione di trenta daini, allo scopo di eliminare i gravi danni che detta specie di selvaggina produce alle colture agrarie;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Roma è autorizzata, sotto la propria responsabilità, a far uccidere, nella suddetta zona, trenta daini.

Detta Commissione venatoria è inoltre autorizzata a procedere alla vendita della selvaggina uccisa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(1354)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1937-XV.

Divieto di caccia e uccellagione in territorio del comune di Alseno (Piacenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1925, con cui, a richiesta degli Ospedali civili di Piacenza, veniva disposta la concessione di bandita di caccia sui fondi denominati « Latifondo di Chiaravalle » siti in comune di Alseno, della estensione di ettari 1056;

Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1936, con cui è stato disposto la revoca della bandita suddetta;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano la protezione e l'incremento della selvaggina ivi esistente;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Piacenza;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nei fondi denominati « Latifondo di Chiaravalle » siti in comune di Alseno, già costituiti in bandita di caccia.

La Commissione venatoria provinciale di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(1352)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1937-XV.

Modifica della composizione del Comitato permanente consultivo per lo scambio di apprendisti con l'estero e per l'esame delle domande di stranieri per l'ingresso e soggiorno nel Regno a scopo di lavoro.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Interministeriale 15 aprile 1932, modificato col decreto Interministeriale 12 novembre 1934, concernente la istituzione, presso il Ministero delle corporazioni, di un Comitato permanente consultivo per lo scambio degli apprendisti con l'estero e per l'esame delle domande di stranieri per l'ingresso e il soggiorno nel Regno a scopo di lavoro;

Ritenuta la necessità di sostituire, nella carica di presidente del Comitato predetto, il gr. uff. dott. Anselmo Anselmi, preposto ad altro servizio;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Emanuele Filiberto Carnevali, direttore generale del personale, della previdenza e del collocamento, è nominato presidente del Comitato permanente consultivo per lo scambio degli apprendisti con l'estero e per l'esame delle domande di stranieri per l'ingresso e il soggiorno nel Regno a scopo di lavoro, in sostituzione del gr. uff. dottor Anselmo Anselmi.

Roma, addì 13 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(1309)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Media dei cambi e dei titoli

del 27 aprile 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,80
Francia (Franco)	84,30
Svizzera (Franco)	434,75
Argentina (Peso carta)	5,785
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,21
Canada (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,29
Danimarca (Corona)	4,1875
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,713
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	360,75
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8335
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,30
Id. 3,50 % (1902)	71,025
Id. 3,00 % (Lordo)	53,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,125
Rendita 5 % (1935)	91,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,50
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101,30
Id. Id. 5 % Id. 1941	101,30
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	91,70
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	91,575
Id. Id. 5 % Id. 1944	97,675

N. 93

Media dei cambi e dei titoli

del 28 aprile 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,95
Francia (Franco)	84,30
Svizzera (Franco)	435,25
Argentina (Peso carta)	5,785
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,21
Canada (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,22
Danimarca (Corona)	4,194
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,721
Olanda (Fiorino)	10,415
Polonia (Zloty)	360,50
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8415
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,325
Id. 3,50 % (1902)	71 —
Id. 3,00 % (Lordo)	53,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,025
Rendita 5 % (1935)	92,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,475
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101,25
Id. Id. 5 % Id. 1941	101,325
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	91,65
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	91,60
Id. Id. 5 % Id. 1944	97,575

N. 94

Media dei cambi e dei titoli

del 29 aprile 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,90
Francia (Franco)	84,70
Svizzera (Franco)	435,25
Argentina (Peso carta)	5,77
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,21
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,24
Danimarca (Corona)	4,1920
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,718
Olanda (Fiorino)	10,415
Polonia (Zloty)	361,15
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,839
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,30
Id. 3,50 % (1902)	71 —
Id. 3,00 % (Lordo)	53,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,20
Rendita 5 % (1935)	92,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,45
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,25
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,35
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,60
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,55
Id. id. ~ % - Id. 1944	97,575

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 9 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nel mese di novembre 1936-XV.

1. Dichiarazione del 20 giugno 1936.

Marchio di fabbrica n. 6326 per contraddistinguere matite, pastelli e portapenne, trasferito dalla Ditta C. Pangrazzi & F.lli, in liquidazione, a Milano, alla Soc. An. Fabbrica Italiana Matite Lyra, a Milano.

(Atto di cessione del 29 febbraio 1936, registrato il 4 aprile 1936 all'ufficio demaniale di Carate Brianza, n. 1171, vol. 55, atti privati).

2. Dichiarazione del 15 aprile 1935.

Marchio di fabbrica n. 7601 per contraddistinguere filati di cotone, trasferito dalla Soc. An. Manifattura Jenny Trombetta, a San Maurizio Canavese, alla Soc. An. Manifatture di S. Maurizio Canavese, a S. Maurizio Canavese.

(Per cambiamento della denominazione sociale, come da verbale assembleare del 30 marzo 1911, registrato il 3 aprile 1911 all'ufficio demaniale di Torino, n. 5725, atti pubblici).

3. Dichiarazione del 1° giugno 1936.

Marchio di fabbrica n. 8614 per contraddistinguere articoli da toletta e preparati farmaceutici, trasferito dalla The Pompeian Company, a Bloomfield, N. J., alla The Pompeian Co. Ltd., a Montreal.

(Atto di cessione del 5 maggio 1936, registrato il 28 maggio 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 44685, vol. 498, atti privati).

4. Dichiarazione del 1° giugno 1936.

Marchio di fabbrica n. 8878 per contraddistinguere articoli da toletta, trasferito dalla The Pompeian Company, a Bloomfield, N. J., alla The Pompeian Co. Ltd., a Montreal.

(Atto di cessione del 5 maggio 1936, registrato il 28 maggio 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 44685, vol. 498, atti privati).

5. Dichiarazione del 10 giugno 1936.

Marchio di fabbrica n. 13687 per contraddistinguere macchine di qualsiasi genere, trasferito dalla Maskin Och Brobyggnads Aktiebolaget, a Helsingfors, alla Kone ja Silta O. Y. Maskin och Bro A. B., a Helsingfors.

(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato dell'11 maggio 1936, registrato l'8 giugno 1936 all'ufficio demaniale di Milano, n. 84190, vol. 3646, atti privati).

6. Dichiarazione del 30 maggio 1936.

Marchio di fabbrica n. 15677 per contraddistinguere prodotti igienici, alimentari e medicinali, trasferito dalla Ditta Ivo Vecchi & C., a Genova alla Soc. in nome collettivo Vecchi & C. « Piam », a Genova.

(Atto di cessione del 20 maggio 1936, registrato il 23 maggio 1936 all'ufficio demaniale di Genova, n. 21499, vol. 684, atti privati).

7. Dichiarazione dell'11 aprile 1936.

Marchio di fabbrica n. 19745 per contraddistinguere una composizione di tuorli d'uovo al marsala, trasferito dalla Ditta Silvio e Luigi Fratelli Barbieri, a Padova, alla Soc. An. Fratelli Barbieri, a Padova.

(Atto di costituzione di soc. an. del 6 dicembre 1934, registrato il 26 dicembre 1934 all'ufficio demaniale di Monselice, n. 383, vol. 39, atti pubblici).

8. Dichiarazione del 2 giugno 1936.

Marchio di fabbrica n. 19975 per contraddistinguere deodoranti per toletta, trasferito dalla Bristol Myers Co. costituita con le leggi del New Jersey, a New York, alla Bristol Myers Co. costituita con le leggi del Delaware, a New York.

(Atto di cessione del 5 marzo 1936, registrato il 25 maggio 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 66585, vol. 543, atti privati).

9. Dichiarazione del 15 aprile 1936.

Marchio di fabbrica n. 15983 per contraddistinguere aperitivo, trasferito dalla Ditta Martini & Rossi, a Torino, alla Soc. An. Martini & Rossi, a Torino.

(Trasformazione di società come da certificato del 2 maggio 1934, registrato il 4 maggio 1934 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10202, atti pubblici).

10. Dichiarazione dell'8 agosto 1934.

Marchio di fabbrica n. 23306 per contraddistinguere cartucce per riscaldamento, apparecchi da cuocere, bollitori, saldatori, carburatori, ecc., trasferito dall'Aktiebolaget Mox, a Göteborg, all'Aktiebolaget Värmebrikett, a Göteborg.

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 4 giugno 1934, registrato il 28 luglio 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1863, vol. 432, atti privati).

11. Dichiarazione dell'8 agosto 1934.

Marchio di fabbrica n. 23306 per contraddistinguere cartucce per riscaldamento, trasferito dall'Aktiebolaget Varmebrikett, in liquidazione a Göteborg, all'Aktiebolaget Mox, a Göteborg.

(Atto di cessione del 1° giugno 1934, registrato il 27 luglio 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3452, vol. 464, atti privati).

12. Dichiarazione dell'11 aprile 1936.

Marchio di fabbrica n. 24591 per contraddistinguere liquore aperitivo, trasferito dalla Ditta S. L. Fratelli Barbieri, a Padova, alla Soc. An. Fratelli Barbieri, a Padova.

(Atto di integrazione del 14 febbraio 1936, registrato il 17 febbraio 1936 all'ufficio demaniale di Monselice, n. 478, vol. 39, atti pubblici).

13. Dichiarazione del 10 giugno 1936.

Marchio di fabbrica n. 31031 per contraddistinguere scrematrici, zangole, ecc., trasferito dalla Maskin. och Brobyggnads Aktiebolaget, a Helsingfors, alla Kone ja Silta O. Y. Maskin och Bro A. B., a Helsingfors.

(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato dell'11 maggio 1936, registrato l'8 giugno 1936 all'ufficio demaniale di Milano, n. 84190, vol. 3646, atti privati).

14. Dichiarazione del 2 giugno 1936.

Marchio di fabbrica n. 32301 per contraddistinguere pasta dentifricia, trasferito dalla Bristol Myers Co. costituita con le leggi del New Jersey, a New York, alla Bristol Myers Co. costituita con le leggi del Delaware, a New York.

(Atto di cessione del 5 marzo 1936, registrato il 25 maggio 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 66585, vol. 543, atti privati).

15. Dichiarazione del 2 giugno 1936.

Marchio di fabbrica n. 32493 per contraddistinguere tessuti in genere, trasferito dalla Ditta Alfonso Fontana, a Gallarate, alla Soc. An. Alfonso Fontana « Manifatture », a Gallarate.

(Atto di cessione del 27 maggio 1936, registrato il 29 maggio 1936 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2307, vol. 3629, atti privati).

16. Dichiarazione del 2 giugno 1936.

Marchio di fabbrica n. 32494 per contraddistinguere tessuti in genere, trasferito dalla Ditta Alfonso Fontana, a Gallarate, alla Soc. An. Alfonso Fontana « Manifatture », a Gallarate.

(Atto di cessione del 27 maggio 1936, registrato il 29 maggio 1936 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2307, vol. 3629, atti privati).

17. Dichiarazione del 2 giugno 1936.

Marchio di fabbrica n. 34088 per contraddistinguere tessuti in genere, trasferito dalla Ditta Alfonso Fontana, a Gallarate, alla Soc. An. Alfonso Fontana « Manifatture », a Gallarate.

(Atto di cessione del 27 maggio 1936, registrato il 29 maggio 1936 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2307, vol. 3629, atti privati).

18. Dichiarazione del 2 giugno 1936.
Marchio di fabbrica n. 36294 per contraddistinguere tela, trasferito dalla Ditta Alfonso Fontana, a Gallarate, alla Soc. An. Alfonso Fontana « Manifatture », a Gallarate.
(Atto di cessione del 27 maggio 1936, registrato il 29 maggio 1936 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2307, vol. 3629, atti privati).

19. Dichiarazione del 13 marzo 1936.
Marchio di fabbrica n. 38399 per contraddistinguere prodotti antigottosi, trasferito dalla Soc. Italiana « Sana », a Milano, alla « Chimica Farmaceutica » di Vanoni Antonio, a Milano.
(Atto di cessione del 5 marzo 1936, registrato il 6 marzo 1936 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1650, vol. 3629, atti privati).

20. Dichiarazione del 2 giugno 1936.
Marchio di fabbrica n. 38551 per contraddistinguere tessuto speciale in pelo di cammello, trasferito dalla Ditta Alfonso Fontana, a Gallarate, alla Ditta Alfonso Fontana « Manifatture », a Gallarate.
(Atto di cessione del 27 maggio 1936, registrato il 29 maggio 1936 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2307, vol. 3629, atti privati).

21. Dichiarazione del 2 giugno 1936.
Marchio di fabbrica n. 38552 per contraddistinguere tessuti di cotone, trasferito dalla Ditta Alfonso Fontana, a Gallarate, alla Ditta Alfonso Fontana « Manifatture », a Gallarate.
(Atto di cessione del 27 maggio 1936, registrato il 29 maggio 1936 all'ufficio demaniale di Milano n. 2307, vol. 3629, atti privati).

22. Dichiarazione del 2 giugno 1936.
Marchio di fabbrica n. 38553 per contraddistinguere tessuti in pelo di cammello, trasferito dalla Ditta Alfonso Fontana, a Gallarate, alla Ditta Alfonso Fontana « Manifatture », a Gallarate
(Atto di cessione del 27 maggio 1936, registrato il 29 maggio 1936 all'ufficio demaniale di Milano n. 2307, vol. 3629, atti privati).

23. Dichiarazione dell'11 febbraio 1935.
Marchio di fabbrica n. 38901 per contraddistinguere tenda avvolgibile, trasferito da Aristide Sironi, a Milano, alla Soc. An. Italiana Manifatture Griesser, a Camerlata - Como.
(Atto di cessione del 10 dicembre 1934, registrato il 18 dicembre 1934 all'ufficio demaniale di Milano, n 35460, vol. 3563, atti privati).

24. Dichiarazione del 2 giugno 1936.
Marchio di fabbrica n. 43136 per contraddistinguere tonico per capelli, trasferito dalla Bristol Myers Co. costituita con le leggi del New Jersey, a New York, alla Bristol Myers Co. costituita con le leggi del Delaware, a New York.
(Atto di cessione del 5 marzo 1936, registrato il 25 maggio 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 66585, vol. 543, atti privati).

25. Dichiarazione del 2 giugno 1936.
Marchio di fabbrica n. 45485 per contraddistinguere tessuti, trasferito dalla Ditta Alfonso Fontana, a Gallarate, alla Soc. An. Alfonso Fontana « Manifatture », a Gallarate.
(Atto di cessione del 27 maggio 1936, registrato il 29 maggio 1936 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2307, vol. 3629, atti privati).

26. Dichiarazione dell'11 aprile 1936.
Marchio di fabbrica n. 45543 per contraddistinguere liquore, trasferito dalla Ditta S. L. Fratelli Barbieri, a Padova, alla Soc. An. Fratelli Barbieri, a Padova.
(Atto di costituzione di società anonima dell'11 aprile 1936, registrato il 26 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Monselice, n. 383, vol. 39, atti pubblici).

27. Dichiarazione dell'11 aprile 1936.
Marchio di fabbrica n. 45645 per contraddistinguere liquore, trasferito dalla Ditta S. L. Fratelli Barbieri, a Padova, alla Soc. An. Fratelli Barbieri, a Padova.
(Atto di costituzione di società anonima del 6 dicembre 1934, registrato il 26 dicembre 1934 all'ufficio demaniale di Monselice n. 383, vol. 39, atti pubblici).

28. Dichiarazione del 26 giugno 1936.
Marchio di fabbrica n. 47618 per contraddistinguere prodotti medicinali, trasferito dalla Ditta Fratelli Giudici, a Milano, a Giuseppe Giudici e Bassi Pietro, a Milano.
(Atto di cessione del 1° giugno 1936, registrato il 5 giugno 1936 all'ufficio demaniale di Monza n. 25981, vol. 161, atti privati).

N. B. — I trasferimenti di marchi compresi nel presente elenco, sono riportati nel fascicolo n. 21-22 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » del mese di novembre 1936-XV.

Roma, addì 8 febbraio 1937 - Anno XV

Il direttore: A. Zengarini.

(1399)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 10 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nel mese di dicembre 1936-XV.

1. Dichiarazione del 24 aprile 1935:
Marchio di fabbrica n. 4726 per contraddistinguere liquore, trasferito: da Canetta Carlotta, Canetta Alberto, Canetta Antonietta e Canetta Adele nata Jelmini, a Milano, a Canetta Carlotta, Canetta Alberto e Canetta Antonietta, a Milano.
(Per successione come da atto notorio del 13 dicembre 1929, registrato il 28 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 7391, vol. 601, atti pubblici).

2. Dichiarazione del 24 aprile 1935:
Marchio di fabbrica n. 4727 per contraddistinguere liquore, trasferito: da Canetta Carlotta, Canetta Alberto, Canetta Antonietta e Canetta Adele nata Jelmini, a Milano, a Canetta Carlotta, Canetta Alberto e Canetta Antonietta, a Milano.
(Per successione come da atto notorio del 13 dicembre 1929, registrato il 18 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 7391, vol. 601, atti pubblici).

3. Dichiarazione del 24 aprile 1935:
Marchio di fabbrica n. 4826 per contraddistinguere liquore, trasferito: da Canetta Carlotta, Canetta Alberto, Canetta Antonietta e Canetta Adele nata Jelmini, a Milano, a Canetta Carlotta, Canetta Alberto e Canetta Antonietta, a Milano.
(Per successione come da atto notario del 13 dicembre 1929, registrato il 18 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 7391, vol. 601, atti pubblici).

4. Dichiarazione del 5 giugno 1934:
Marchio di fabbrica n. 44406 per contraddistinguere frutta, ecc., trasferito dalla Soc. in accomandita semplice Frutteti Industriali Dott. Alberto Orefice & C., a Milano, alla Ditta Dott. Alberto Orefice, a Milano
(Atto di cessione fatto a Milano il 4 maggio 1934, registrato il 15 maggio 1934 all'ufficio demaniale di Codogno, n. 1129, vol. 62, atti privati).

N.B. — I trasferimenti di marchi compresi nel presente elenco, sono riportati nel fascicolo n. 23-24 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » del mese di dicembre 1936 - Anno XV.

Roma, 5 marzo 1937 - Anno XV

(1313) *Il direttore*: A. Zengarini.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cooperativa di Barcellona Pozzo di Gotto.

L'anno 1937-XV, in Barcellona, nei locali del Monte di Prestanza, siti nel corso Garibaldi n. 182, addì 20 aprile, alle ore 19, ha avuto luogo la riunione dei membri del Comitato di sorveglianza in persona dei sigg.: rag. Luigi Pancaldo fu Andrea, dott. Felice Tommaso Maymone fu Nicolò e avv. Giovanni Cassata fu Salvatore nominati con provvedimento 19 gennaio 1937-XV, del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, pubblicato il 30 gennaio 1937-XV, nel n. 24, della *Gazzetta Ufficiale*. E' presente anche il commissario straordinario dott. Domenico Salina di Cosimo.

I membri convenuti, riportandosi al decreto del 19 gennaio 1937-anno XV, n. 191, di S. E. il Capo del Governo, col quale venivano dichiarati sciolti gli organi amministrativi e sindacali della Cassa rurale cooperativa di Barcellona Pozzo di Gotto, nonchè al provvedimento di pari data del Capo dell'Ispettorato che designava commissario straordinario il sig. dott. Domenico Salina e quali membri del Comitato di sorveglianza i signori sopra elencati, stabiliscono di procedere alla nomina del presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Proceduto alla votazione è stato eletto il sig. dott. Felice Tommaso Maymone, il quale accetta l'incarico dicendosi edotto delle mansioni e delle responsabilità inerenti alla carica assunta.

Redatto il presente verbale alla continua presenza degli intervenuti viene quindi dagli stessi sottoscritto in segno di approvazione.

Dott. Felice Tommaso Maymone
Luigi Pancaldo fu Andrea
Giovanni Cassata fu Salvatore
Domenico Salina di Cosimo.

(1380)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Biagio » di Castelnuovo Fogliani (Piacenza), in liquidazione.

L'anno 1937-XV, addì 14 aprile, nei locali della Cassa rurale « S. Biagio » di Castelnuovo Fogliani (Piacenza) in liquidazione, si sono riuniti i signori: Fioruzzi dott. Giacomo, Omati conte Antonio, Perinetti rag. Carlo nella loro qualità di membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale stessa, nominati con provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 13 marzo 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 marzo 1937-XV, i quali, a' sensi dell'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, hanno provveduto alla nomina del loro presidente.

Per concorde designazione è stato nominato il signor Perinetti rag. Carlo che assume quindi da oggi le funzioni di presidente del Comitato stesso.

Il signor rag. Carlo Perinetti dichiara di accettare.

I membri del Comitato di sorveglianza:

Carlo Perinetti, presidente.
Antonio Omati.
Fioruzzi dott. Giacomo.

(1396)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Andriano.

L'anno 1937-XV, il giorno 16 aprile, nell'ufficio della Cassa rurale in Andriano.

Presenti sono i signori dott. Carlo De Bona, commissario straordinario della Cassa rurale di Andriano, Candido Zanchetti, Krager Giovanni, Rauch Enrico.

Assente giustificato il signor Pugliese Angelo.

Il commissario straordinario della Cassa fa presente che in seguito a decreto di S. E. il Capo del Governo, datato 5 aprile 1937-XV, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della Cassa rurale di Andriano e che S. E. il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 5 aprile 1937-XV, ha chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza — a sensi dell'articolo 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 — i signori Pugliese Angelo, Zanchetti Candido, Kruger Giovanni e Rauch Enrico. Invita i presenti membri del Comitato ad eleggersi il presidente.

Su proposta del signor Zanchetti Candido viene nominato il signor Rauch Enrico.

Del chè il presente verbale.

Letto è firmato.

Rauch Enrico — Zanchetti Candido — Kruger Giovanni.

(1397)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Grimaldi (Cosenza).

L'anno 1937-XV, il giorno 18 del mese di aprile, in Grimaldi.

In seguito a comunicazione per lettera raccomandata del commissario liquidatore della Cassa rurale di Grimaldi signor dott. Salvatore Pancaro fu Ruggero, nella sede della Cassa rurale si sono, riuniti i sottoindicati membri del Comitato di sorveglianza, nominati dal Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito signori: Albo Massimo Amedeo di Michele, Anselmo Luigi Feliceantonio fu Filippo e Nigro ing. Silvio fu Camillo, tutti e tre da Grimaldi.

Essi costituiti, ad unanimità hanno eletto il presidente del Comitato di sorveglianza per la liquidazione della Cassa rurale di Grimaldi, nella persona del signor ing. Nigro Silvio fu Camillo il quale dichiara di accettare l'incarico.

Letto confermato e sottoscritto.

Albo Massimo Amedeo — Anselmo Luigi Feliceantonio — Nigro Silvio.

(1398)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a due posti di capotecnico industriale aggiunto in prova (gruppo B) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato; 23 marzo 1933, n. 227; 13 dicembre 1933, n. 1706; Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 luglio 1934, n. 1176, e Regi decreti 28 settembre 1934, n. 1587; 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932; 9 settembre 1934;

Vista l'autorizzazione data da S. E. il Capo del Governo con lettera 18 gennaio 1937-XV, n. 7116-6.1.3/1.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a due posti di capotecnico industriale aggiunto (gruppo *B*) nella carriera del personale tecnico degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di perito tecnico o di perito industriale conferito secondo gli ordinamenti precedenti alla legge 15 agosto 1931, n. 889, o di diploma di perito industriale capotecnico conseguito secondo l'ordinamento della legge predetta, o di diploma di licenza e di abilitazione a perito industriale rilasciato dalla Scuola « A. Volta » di Napoli o di altri titoli equipollenti, ed essere iscritti al P.N.F.

I concorrenti dovranno dimostrare di avere diretto in modo lodevole uno stabilimento industriale del genere di quello per il quale occorre la loro opera, nonchè di avere alla data del presente decreto, compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione al P.N.F.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per l'A. O. e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 43.

Inoltre in relazione al disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, come anche per i dipendenti statali non di ruolo che alla data del presente decreto prestino effettivo servizio di impiegati civili da almeno due anni (art. 3 del R. decreto-legge 13 marzo 1933, n. 227).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se, della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva, o di iscrizione nella lista medesima.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in A. O., presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare. Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai Distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, numero 291).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, o per le operazioni in A. O., i figli degli invalidi di guerra e per la causa nazionale o per le operazioni militari in A. O. dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, dovranno con apposito certificato dimostrare la loro qualità;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dalla competente autorità scolastica;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticare dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

10° certificato, comprovante, secondo l'età, l'iscrizione al P.N.F., ai Fasci giovanili, od ai Gruppi universitari, nonchè la data di iscrizione. Ove trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzione, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del P.N.F.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista.

I certificati dei sammarinesi residenti del territorio della Repubblica, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo e così anche quello atto a dimostrare di avere il candidato diretto un'officina industriale, ai sensi dell'articolo precedente.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da un certificato redatto su carta legale firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Il detto requisito può altresì essere comprovato da un certificato redatto su carta legale rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero; detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6 e 7 del citato art. 3 insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 10.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni innanzi alla prima prova di esami.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*: gli esami, orali, ai quali saranno chiamati i candidati risultati idonei negli scritti, nei giorni che saranno comunicati ai singoli candidati.

Gli esami scritti verteranno:

1° su un tema di cultura tecnica industriale;

2° su un tema che dimostri avere il candidato cognizioni elementari di ragioneria e di contabilità tali da poter tenere registri di contabilità per le officine.

Sono oggetto della prova orale:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale, corporativo, di statistica, specialmente carceraria, e di contabilità generale dello Stato;

2° regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena e in particolare nozioni sui servizi dell'Amministrazione penitenziaria, con speciale riguardo alle aziende industriali;

3° legislazione sociale sulla legge dell'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro, leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia degli operai, leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nonchè quella contro le malattie professionali.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di 6 decimi almeno.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., agli ex combattenti della guerra 1915-1918, e a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O., ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da

data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati capitecnici industriali aggiunti in prova nella carriera degli istituti di prevenzione e di pena e conseguiranno la nomina a capitecnici industriali aggiunti (grado 11°, gruppo *B*) se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale dovranno frequentare in Roma un corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sosterranno l'esame delle relative materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

I vincitori del concorso che non siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina in pianta stabile, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 9.

A coloro che conseguono la nomina a capotecnico industriale aggiunto in prova compete il rimborso della sola spesa per il viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 700, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, e l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 350, salve le riduzioni e l'aumento di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo conservano lo stipendio se più favorevole e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(1384)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 5 posti di allievo istitutore (gruppo B) nel personale di educazione e di sorveglianza nei Regi riformatori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, 13 dicembre 1933, n. 1706; Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 luglio 1934, n. 1176, e Regi decreti 28 stetembre 1934, n. 1587; 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172;

Visti i Regi decreti 15 aprile 1909, n. 236, e 4 aprile 1935, n. 497, sull'ordinamento del personale dei Riformatori;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1912, n. 20;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934, nonchè il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, e il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Vista l'autorizzazione data da S. E. il Capo del Governo con nota 18 gennaio 1937-XV, n. 7146/6.1.3.1.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 5 posti di allievo istitutore (gruppo *B*) nel personale di educazione e di sorveglianza nei Regi riformatori.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di patente di abilitazione ad insegnamento elementare o titolo equipollente, ed essere iscritti al P.N.F.

I concorrenti, alla data del presente decreto, debbono avere compiuto l'età di anni 21 e non superata quella di 30, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto 18 gennaio 1912, n. 20.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ed è elevato a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per la causa nazionale, per l'A. O. e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., prima del 28 ottobre 1922, è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello aventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra per l'A.O. o della causa nazionale, a norma del precedente capoverso.

La condizione di limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, come per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione al P. N. F.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Regie procure presso i Tribunali dei circondari in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Gli invalidi di guerra e per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo militare illimitato.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva, o di iscrizione nella lista medesima.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in A.O., presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1933, n. 291).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e per la causa nazionale o per le operazioni militari in A.O., dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto

di concessione della relativa pensione oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

10° certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F., ai Gruppi universitari, od ai Fasci giovanili, secondo l'età, nonchè la data di iscrizione.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Ove trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P.N.F.

I certificati dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, comprovata da certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Il detto requisito può altresì essere comprovato da certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero; detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P. N. F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso per l'impiego di cui si tratta.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6 e 7 del citato art. 3 insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 10.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda nè si ammettono riferimenti ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto della domanda presentata dopo il termine stabilito o insufficientemente documentata.

I candidati che risiedono nelle colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni innanzi alla prima prova di esami.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti, risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Gli esami scritti verteranno su argomenti relativi alle seguenti materie:

1° storia d'Italia dal 1815 ad oggi;
2° nozioni elementari di diritto costituzionale;
3° elementi di pedagogia.

La prova orale cadrà sulle materie delle prove scritte ed inoltre su: nozioni generali di legislazione corporativa, di statistica, specialmente carceraria, di legislazione in genere per la prevenzione della delinquenza minorile, nonchè sull'ordinamento dell'Opera nazionale Balilla e dell'Opera maternità ed infanzia; di geografia fisica e politica, particolarmente riguardo all'Italia.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A.O., agli ex combattenti della guerra 1915-1918, e a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O., ai legionari fiumani, agli inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A.O., si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel Regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi istitutori nel personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori.

Essi frequenteranno in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sosterranno l'esame delle relative materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497, e conseguiranno la nomina ad istitutore aggiunto se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, ivi compreso il periodo di scuola.

I vincitori del concorso che non siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad istitutore aggiunto, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 11.

A coloro che conseguiranno la nomina ad allievo compete il rimborso della sola spesa per il viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 700, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, e l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 350, salvo le riduzioni e l'aumento di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(1385)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 2 posti di capotecnico agricolo aggiunto (gruppo B) nella carriera degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;
Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato; 23 marzo 1933, n. 227; 13 dicembre 1933, n. 1706; Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 luglio 1934, n. 1176, e Regi decreti 28 settembre 1934, n. 1587; 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 16 giugno 1932; 17 dicembre 1932; 9 settembre 1934;
Vista l'autorizzazione data da S. E. il Capo del Governo con lettera 18 gennaio 1937-XV, n. 7146.6.1.3.1.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a due posti di capotecnico agricolo aggiunto (gruppo *B*) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.
Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di perito agrario rilasciato dalle ex scuole agrarie medie Regie o da quelle pareggiate. Istituto agrario « Vegni » di Capezzine (Arezzo) e Scuola media di agricoltura « Stanga » di Cremona, o dagli attuali Istituti tecnici agrari Regi o da quelli pareggiati (Capezzine o Cremona) o altri titoli equipollenti, ed essere iscritti al P.N.F.

I concorrenti dovranno dimostrare di avere diretto in modo lodevole un'azienda agricola del genere di quella per la quale occorre la loro opera, nonchè di avere alla data del presente decreto compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione al P.N.F.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'A. O. e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 43.

Inoltre, in relazione al disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, come anche per i dipendenti statali non di ruolo che alla data del presente decreto prestino effettivo servizio di impiegati civili da almeno due anni (art. 3 del R. decreto-legge 13 marzo 1933, n. 227).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se, della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva, o di iscrizione nella lista medesima.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in A. O., presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare. Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai Distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, numero 291).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, o per le operazioni in A. O., i figli degli invalidi di guerra e per la causa nazionale o per le operazioni militari in A. O. dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, dovranno con apposito certificato dimostrare la loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dalla competente autorità scolastica;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticare dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

10° certificato comprovante, secondo l'età, l'iscrizione al P.N.F., ai Fasci giovanili, od ai Gruppi universitari, nonchè la data di iscrizione. Ove trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzione, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del P.N.F.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista.

I certificati dei Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai Sammarinesi secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo e così anche quello atto a dimostrare di avere il candidato diretto una azienda agricola ai sensi dell'articolo precedente.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da un certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Il detto requisito può altresì essere comprovato da un certificato redatto su carta legale rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero; detti certificati dovranno essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6 e 7 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 10.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi alla prima prova di esami.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita secondo le norme dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*: gli esami orali, ai quali saranno chiamati i candidati risultati idonei negli scritti, nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati.

Gli esami scritti verteranno:

1° su un tema di cultura agricola;

2° su un tema che dimostri avere il candidato cognizioni elementari di ragioneria e di contabilità tali da poter tenere registri di contabilità per una azienda agricola.

Sono oggetto della prova orale:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale, corporativo, di statistica, specialmente carceraria, e di contabilità generale dello Stato;

2° regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena e in particolare nozioni sui servizi dell'Amministrazione penitenziaria con speciale riguardo alle aziende agricole;

3° legislazione sociale (legge sull'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro), leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia degli operai, legge sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nonchè quella contro le malattie professionali.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., agli ex combattenti della guerra 1915-1918, e a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O., ai legionari fiumani, agli inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel Regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati capotecnici agricoli aggiunti in prova degli Istituti di prevenzione e di pena e conseguiranno la nomina a capotecnici agricoli aggiunti (grado 11°, gruppo *B*) se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale dovranno frequentare in Roma un corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sosterranno l'esame delle relative materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

I vincitori del concorso che non siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina in pianta stabile, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 9.

A coloro che conseguono la nomina ad aggiunto capotecnico in prova compete il rimborso della sola spesa per il viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 700, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia; salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 350, salve le riduzioni e l'aumento di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1936, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(1386)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.